



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

### CONTRATTO

#### **AFFIDAMENTO PER LA STAMPA DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA – CIG Z6039AE7FD**

##### **Art. 1) Oggetto dell'appalto ed offerta economica**

La procedura ha per oggetto:

La stampa della relazione del presidente del TAR.

La ditta ha formulato, con email del 26/01/2023, una offerta economica, che si allega al presente contratto e ne diventa parte integrante, che prevede un corrispettivo complessivo, al netto di iva di € 130,00 e un ribasso per esenzione dal prestare garanzia tramite polizza fideiussoria, pari ad € 5,00 come da dichiarazione allegata per un totale di € 158,60 iva compresa;

##### **Art. 2) Criteri della gara ed aggiudicazione dei lavori**

L'appalto dei lavori viene assegnato mediante aggiudicazione diretta. In caso di aggiudicazione, sarà cura della ditta aggiudicataria depositare presso questo ufficio una marca da bollo telematica da € 16,00 che verrà apposta sulla copia cartacea del contratto.

##### **Art. 3) Sede di esecuzione dei lavori**

Sede del T.A.R. Valle d'Aosta: via Cesare Battisti 1, Aosta.

Per ogni contatto si renda necessario e per chiarimenti:

- email [rbil.ao@giustizia-amministrativa.it](mailto:rbil.ao@giustizia-amministrativa.it)
- p.e.c. [tarao-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarao-segrprotocolloamm@ga-cert.it)

– tel. n. 0165.31356

#### **Art. 4) Modalità di esecuzione del servizio**

La Ditta si impegna a consegnare franco magazzino venditore la merce entro 08 febbraio 2023;

#### **Art. 6) Obblighi a carico della ditta**

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo pattuito, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura del servizio in oggetto.

La ditta aggiudicataria si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

#### **Art. 7) Casi di nullità dell'aggiudicazione**

Sono esclusi dall'aggiudicazione i soggetti:

1. che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico;
3. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, qualora

l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice Penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale;

4. che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, della L. 19/03/1990, n. 55;
5. che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6. che abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
7. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
8. che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
9. che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
10. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
11. che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del Bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
12. che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere autonomamente all'accertamento delle condizioni in cui versa l'aggiudicataria, prendendo i provvedimenti del caso anche in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci rese dalla ditta.

#### **Art. 8) Tempi e modalità di pagamento della fattura**

1. La fatturazione dovrà essere effettuata a seguito della fornitura in oggetto.
2. In seguito all'assenso della committenza di cui al precedente punto 1, la ditta emetterà regolare fattura che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta – via Cesare Battisti 1 – 11100 Aosta, C.F. 80004970077, (dovrà indicare dettagliatamente il materiale fornito e l'eventuale sconto applicato), il codice **CIG Z6039AE7F0** nonché l'IBAN di uno dei conti correnti a suo tempo indicati sul modello per la tracciabilità dei flussi finanziari reso ex L. n. 136/2010 e s.m.i. e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
3. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il T.A.R. Valle d'Aosta è il seguente: **BCDF9N**.
4. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta)** dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
5. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente capitolato amministrativo, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla

partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.

6. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
7. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.lgs. 19.4.2016 n. 50, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
9. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del citato D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 9) Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

È fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa aggiudicataria nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, e comunque previa accettazione formale da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

#### **Art. 10) Subappalto**

Eventuale subappalto deve essere dichiarato in sede di gara ed autorizzato dall'amministrazione.

#### **Art. 11) Risoluzione del contratto e recesso**

– Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto qualora il controllo della regolare esecuzione dei lavori risulti negativo per più di tre volte nel corso di un trimestre ovvero in caso di inadempienze dell'aggiudicatario che si dovessero protrarre oltre il 10° giorno dal termine assegnato per porvi rimedio. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dei danni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale. L'Amministrazione, in caso di inadempimento, si riserva comunque la facoltà di incamerare la cauzione definitiva.

– Recesso

L'Amministrazione, in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui Consip S.p.A. stipuli una convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:

- a. impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b. cessione del contratto e/o subappalto, non autorizzato, a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
- c. responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privacy, obblighi di riservatezza;
- d. sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e. perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
- f. in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
- g. in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente foglio patti e condizioni;
- h. ai sensi dell'art. 3 - comma 9 bis - della Legge n. 13/08/2010 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti; l'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli

obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 L. cit. comma 8). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori (solo nel caso di subappalto autorizzato) e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010).

- i. l'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta nella sua qualità di Prefetto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dall'art. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 12) Obbligo della riservatezza e sicurezza**

L'impresa appaltatrice non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali viene eventualmente a conoscenza durante l'espletamento delle attività. L'impresa appaltatrice si obbliga a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, assicurando che tali dati vengono considerati riservati e come tali trattati.

#### **Art. 13) Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 si informa che i dati personali forniti verranno trattati dal T.A.R. Valle d'Aosta per le finalità di gestione dell'appalto. I dati in possesso dell'Amministrazione precedente possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
2. I dati verranno trattati con logiche pienamente rispondenti alla finalità da perseguire, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri in possesso dell'Amministrazione precedente e/o anche forniti da altri soggetti pubblici.

3. Si informa, inoltre, che ogni interessato può accedere ai propri dati personali presso il T.A.R. Valle d'Aosta, responsabile del trattamento dati personali, per verificarne l'utilizzo.
4. Il T.A.R. Valle d'Aosta, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

In ogni caso si fa riferimento al modulo sulla privacy e trattamento dati da firmare per accettazione dalla ditta ed allegato al presente capitolato.

#### **Art. 14) Soluzione delle controversie – Foro Competente – Domiciliazione delle parti**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Aosta, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 206, D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 15) Norme Generali di rinvio**

Il presente appalto è regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle vigenti disposizioni di legge, dal codice civile, oltretutto dalle norme richiamate in premessa ed inoltre:

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, e al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012 e, successivamente, con ulteriori D.P.C.S. in data 10 novembre e 22 dicembre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018 "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa";
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

L'Amministrazione, procederà all'accertamento dell'esecuzione del servizio, certificandone la funzionalità e la realizzazione secondo le prescrizioni del presente disciplinare.

Le spese a qualsiasi titolo inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria. L'atto di stipula del contratto è soggetto all'imposta di bollo nella misura di € 16,00, come per legge.



Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è la sig.ra Barbara TAMONE. Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare l'Ufficio del T.A.R. Valle d'Aosta al seguente numero: 0165.31356.

Aosta, li 08/02/2023

Il R.U.P.  
Barbara TAMONE  
Assistente amministrativo

Per il Tribunale amministrativo regionale

Il Segretario generale  
Dott.ssa Nadia Palma

Visto per presa visione ed approvazione integrale:

*Grafiche*  
di Costa Caviglione  
Via M. Solarolo

L'impresa \_\_\_\_\_

Marca da bollo n. 01211105743933 di euro 16,00



*Grafiche Itla*  
Caviglione Valeria & C. snc  
Solarolo, 15 - 11100 AOSTA

